



Città di **Pioltello**

PROVINCIA DI MILANO

**DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CIRCENSI,
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO**

Legge 18 marzo 1968 n. 337

Redatto da:
Dr. Gualtiero Tonella
Collaborazione interna:
Settore Sviluppo Economico-culturale
e Riqualificazione urbana e ambientale:
Arch. Marco Acquati
Sign.ra Daniela Panicola
Sig. Marco Maiocchi

Approvato con delibera di Consiglio Comunale **n. 6 del 06/02/2008**
e successiva modifica con delibera di Consiglio Comunale **n. 22 del 30/03/2011**

CAPITOLO I - ISTITUZIONI NORMATIVE

Articolo 1 - Norme legislative

Le attività circensi, di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono disciplinate da:

- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
- Legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”
- D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l’esercizio di attività circensi e di parchi di divertimento” e successive disposizioni integrative, abrogative
- D.M. 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”.

Articolo 2 - Definizioni

Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti con attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, nonché i parchi permanenti inclusi nell’elenco istituito presso i competenti organi ministeriali ai sensi dell’art. 4 della L. 337/68.

Dall’elenco sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Sono disciplinate dalle presenti disposizioni anche i complessi locali di piccolo divertimento costituiti da non più di 4 medie o piccole strutture (non conteggiate piccole attrazioni automatiche a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli ...) ai quali si applicano le norme per le grandi strutture in quanto compatibili per analogia.

Non sono invece soggette alle presenti norme le manifestazioni di carattere culturale, associativo, religioso e politico che sono disciplinate da specifiche disposizioni di legge e regolamentari.

CAPITOLO II – AREE

Articolo 3 - Definizione delle aree e delle attività (modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2011)

A Pioltello sono espressamente adibite all'esercizio di attività di spettacolo e trattenimento le seguenti aree pubbliche o private:

Zone e Aree	Localizzazione	Attività ammesse	Note
PIOLTELLO Via Togliatti/Roma	Parcheggio	Giochi per bambini fino a 14 anni (es. gonfiabili)	Dal 1° luglio al 31 agosto Esclusi circhi, giochi pericolosi, attività a elevata emissione acustica
Via San Francesco	Area adiacente parcheggio nord Multisala	Circhi, manifestazioni e spettacoli vari	Previa valutazione da parte degli uffici preposti circa l'impatto dei mezzi addetti all'attività
Via San Francesco	Area parcheggio nord Multisala lato via San Francesco	Giochi gonfiabili	Dal 1° aprile al 30 settembre (collocazione dei mezzi addetti all'attività sugli stalli di sosta del parcheggio)
Via Piemonte	Sud del parcheggio Centro Sportivo	Circhi, giochi bimbi, eventi sportivi e manifestazioni concomitanti	Circhi esclusivamente in subordine per indisponibilità area Via San Francesco adiacente parcheggio nord Multisala
SP 103/SP 121 "Area Eventi più"		Manifestazioni e spettacoli vari,	Previa valutazione da parte degli uffici preposti circa l'impatto dei mezzi addetti all'attività
LIMITO Via Palermo	Parco 5 giornate	Giochi per bambini fino a 14 anni (es. gostrine)	Periodo: tutto l'anno per un max di 16 giorni (con 10 giorni di sospensione tra un periodo e l'altro su valutazione degli Uffici Comunali). Durante la sospensione lo spazio occupato deve essere lasciato completamente libero

Articolo 4 - Attività non ammesse

Non sono ammessi in alcuna area:

- giochi potenzialmente pericolosi (es. montagne russe, giostre calcinulo e simili, autoscontri ...)
- attività che usino animali per giochi e prestazioni (ordinanza sindacale n. 119 del 23/06/2003)
- attività contrarie al rispetto della quiete pubblica e/o che producono inquinamento acustico e/o atmosferico (ad esempio: automobili con motori a scoppio, go-Kart, mini moto).

Articolo 5 - Concessione delle aree

Le concessioni saranno rilasciate esclusivamente per le attività contenute nella licenza prevista dall'art. 69 TULPS.

Per ottenere uno spazio l'operatore con attività di spettacolo viaggiante e divertimento dovrà inoltrare al Comune domanda entro il seguente numero di giorni prima del periodo richiesto:

- almeno 30 giorni per le piccole strutture e per i piccoli complessi (es. giostrine, gonfiabili ...)
- almeno 60 giorni per i circhi
- almeno 120 giorni per i parchi di divertimento.

Non saranno accettate domande presentate oltre i termini di tempo previsti.

Le domande dovranno specificare:

- i dati anagrafici, di residenza e il recapito telefonico
- il codice fiscale e la partita Iva
- la precisa denominazione e le dimensioni dell'attrazione montata pedana compresa
- il numero dei mezzi di trasporto e delle carovane di abitazione e relative dimensioni
- il periodo e l'area richiesta per la concessione
- gli estremi della licenza rilasciata (art. 69/TULPS) dal Comune di residenza
- gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese, indicando il numero Rea (Repertorio economico amministrativo).

Nel caso di domanda presentata da una società dovranno essere indicati anche la sede legale e i dati relativi al rappresentante legale.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- una fotografia dell'attrazione
- una copia del certificato assicurativo dell'attrazione
- una copia del documento di riconoscimento del richiedente
- una copia dell'atto di registrazione e del codice identificativo dell'attività di cui agli artt. 4 e 5 D.M. Interno 18 maggio 2007

- una copia della certificazione di collaudo annuale, effettuata da tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici (art. 7 D.M.Interno 18 maggio 2007)
- una copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi
- una copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza (art. 69/TULPS)
- dichiarazione di corretto montaggio (art. 6 D.M.Interno 18 maggio 2007).

L'autorizzazione dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, i giorni di montaggio e smontaggio dell'impianto (computati fra quelli di occupazione di suolo pubblico), il periodo obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

In caso di domande concorrenti (cioè presentate nella stessa data per lo stesso sito), verranno seguiti i seguenti criteri, in ordine prioritario di assegnazione, secondo una graduatoria stilata dagli Uffici Comunali:

- 1) data di arrivo della domanda al Protocollo del Comune e in caso di pari data, numero di protocollo;
- 2) anzianità d'iscrizione al Registro Imprese;
- 3) anzianità di frequenza effettiva negli ultimi 5 anni sul territorio comunale con la medesima struttura d'attrazione.

Il termine del procedimento di assegnazione dovrà concludersi entro:

- 15 giorni per le piccole strutture e per i piccoli complessi (es. giostrine, gonfiabili ...)
- 30 giorni per i circhi
- 60 giorni per i parchi di divertimento.

Anche l'esercizio dell'attività su aree private è soggetto ad autorizzazione; l'operatore interessato deve presentare il consenso scritto del proprietario dell'area unitamente agli altri documenti richiesti.

Articolo 6 – Automezzi di servizio e tempi di montaggio

L'autorizzazione comprende i tempi di montaggio e smontaggio di tutte le strutture ed impianti necessari per l'esercizio dell'attività. In ogni caso il montaggio deve avvenire entro le 48 ore dal primo giorno di autorizzazione e lo smontaggio entro l'ultimo giorno di autorizzazione.

I mezzi di trasporto, di lavoro e per abitazione al seguito dello spettacolo viaggiante devono essere espressamente indicati nella domanda di autorizzazione ed essere collocati nell'ambito dell'area assegnata per lo svolgimento dell'attività (es. automezzi e auto, carri attrezzi, roulotte, camper, nel numero minimo necessario allo svolgimento dell'attività) o, in altra area adiacente ove possibile, assolvendo comunque al pagamento di Tosap e Tarsu qualora prevista. Qualora l'area assegnata o adiacente non sia utilizzabile per motivi di viabilità, di sicurezza o di rispetto della quiete pubblica a giudizio dell'ufficio preposto, verrà assegnata un'altra area idonea comunque soggetta al pagamento di Tosap e Tarsu qualora prevista.

Articolo 7 - Verifica tecnica

Le attività di spettacolo viaggiante saranno verificate tecnicamente in relazione alla rispondenza ai criteri di sicurezza delle attrezzature e dei frequentatori.

Ai fini della verifica il gestore dovrà mettere a disposizione il manuale d'uso e manutenzione e il libretto dell'attività.

La verifica verrà effettuata dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (come da apposito Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 19 aprile 2007) che rilascerà un certificato di idoneità.

La Commissione può subordinare l'idoneità a particolari prescrizioni a cui l'operatore dovrà conformarsi prima dell'inizio dell'attività.

Eventuali inadempienze gravi comporteranno l'esclusione definitiva dell'operatore dal partecipare a future manifestazioni nel comune.

Articolo 8 - Trasferimento dell'attività

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta il proseguimento dell'esercizio senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle modalità acquisite di presenza alle manifestazioni.

Articolo 9 - Igiene e pulizia

Nello svolgimento dell'attività devono essere osservate tutte le norme igienico-sanitarie in vigore e curata la pulizia delle strutture di spettacolo e dell'area in cui sono insediate, rispettando le norme di conferimento dei rifiuti secondo modalità di raccolta differenziata (umido, secco, carta, legno, plastica, vetro, materiali ingombranti ...).

In particolare dovranno anche essere osservate le norme eventualmente applicabili sul divieto di fumo a tutela della salute (L. 16 gennaio 2003 n. 3).

Articolo 10 - Impatto acustico

Lo svolgimento delle attività deve rispondere a criteri di contenimento e mitigazione dell'impatto acustico a salvaguardia della quiete pubblica, secondo le prescrizioni del Piano comunale di classificazione acustica vigente.

A tal fine l'operatore richiedente dovrà presentare una dichiarazione autocertificata di rispondenza dell'attività alle norme e ai parametri comunali di impatto acustico.

Altoparlanti o amplificatori dovranno comunque avere un volume di diffusione sonora moderato, ridotto dopo le ore 20,00 e dovranno essere spenti entro le ore 23,00.

Articolo 11 - Pagamento dei tributi e cauzione

Gli operatori concessionari di uno spazio per spettacoli viaggianti sono tenuti al pagamento anticipato di Tosap e Tarsu prima o all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

A garanzia dell'obbligo di rispetto delle norme di pulizia dell'area, sul conferimento dei rifiuti e di risarcimento per eventuali danni al patrimonio ambientale comunale gli operatori devono versare un deposito cauzionale commisurato alla dimensione della struttura, definito con determinazione dirigenziale (da 300 a 3.000 euro).

L'operatore ha l'obbligo di ripristinare il danno eventualmente arrecato.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere un compenso/rimborso, definito con Determinazione dirigenziale, delle spese sostenute dal Comune per servizi prestati da proprio personale al di fuori del normale orario di lavoro.

La cauzione sarà restituita agli operatori entro 15 giorni dalla fine della concessione, secondo modalità indicate dall'operatore all'atto del versamento della cauzione stessa.

Articolo 12 - Sanzioni

Le violazioni a norme di sicurezza, sulla gestione diretta dell'attività, su igiene pulizia dell'area, su impatto acustico sono soggette a sanzioni amministrative secondo le prescrizioni di legge e regolamentari; qualora la gravità della trasgressione lo richieda la concessione potrà essere revocata con chiusura immediata dell'attrazione e sgombero della stessa entro 24 ore, se materialmente possibile.

L'esercizio abusivo dell'attività è sanzionato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507.